



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

18 GEN 2011

Roma,

AGIS fax 06-44231838
ANICA fax 06-4402024
AGPC fax 06-91710975
APE fax 06-3729554
ANAC fax 06-37519499
CENTOAUTORI fax 06-68210895

c.a. Sigg.ri Presidenti

Prot. 1038 / C.01.01.01/93

URGENTE

OGGETTO: Proroga incentivi fiscali - *Tax credit* e *tax shelter* produttori e *tax credit* investitori esterni e distributori - Prime comunicazioni - Ulteriori chiarimenti sui decreti attuativi 7.5.2009 e 21.1.2010.

1) Proroga degli incentivi fiscali "*tax credit/tax shelter*" ex d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (art. 2, comma 4).

L'art. 2, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303, stabilisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011."

Si forniscono prime comunicazioni in ordine alle conseguenze dell'entrata in vigore, avvenuta in data 29 dicembre 2010, di detta disposizione sul regime di benefici fiscali *tax credit* e *tax shelter* "produttori", nonché *tax credit* "investitori esterni e distributori" e, in particolare, sulla presentazione delle relative richieste da parte degli interessati.

Al riguardo, si rappresenta che saranno ritenute ammissibili all'istruttoria di questa Amministrazione le richieste ex art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1, del d.m. 7.5.2009 "tax credit produttori" e le richieste ex art. 2, commi 2 e 3, e art. 4, comma 1, del d.m. 21.1.2010



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

“tax credit investitori esterni e distributori”, con riferimento a spese in relazione alle quali tutti i requisiti previsti dalla normativa siano soddisfatti entro il 30 giugno 2011.

Saranno, altresì, ritenute ammissibili le richieste ex art. 2, comma 1, del d.m. 7.5.2009 “tax shelter produttori”; con riferimento agli utili dell’esercizio, in corso al 1° gennaio 2011, che si sia chiuso entro la data del 30 giugno 2011.

Le modalità procedurali di effettuazione delle richieste, modulistica inclusa, rimangono le medesime fin qui utilizzate.

Con riferimento a quanto indicato al punto n. 13 della circolare DGC n. 7085 del 4 giugno 2010 - relativo alla tempistica dell’agevolazione fiscale per gli investitori esterni - si precisa come sia da ritenersi differito al 30 giugno 2011 il termine entro il quale dovrà procedersi alla stipula e registrazione dei contratti con gli investitori esterni, nonché all’effettiva esecuzione degli apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche, mentre la concreta realizzazione del film potrà concludersi anche successivamente a tale data, purché la richiesta di rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2012.

Si fa presente, infine, che l’art. 2, comma 4, del decreto-legge prevede anche che *“Il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge”*. Ciò significa che, per esplicita previsione di legge, i crediti d’imposta alle attività cinematografiche sopracitati introdotti dalla legge finanziaria 2008, concessi dall’Amministrazione, non sono soggetti al limite di utilizzo annuo di 250mila euro stabilito nel citato art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

2) D.m. 21.1.2010 “investitori esterni”- Recupero dell’investitore esterno.

Le modalità attraverso cui il produttore e l’investitore “esterno” disciplinano i rapporti economici correlati all’investimento, inclusi i meccanismi di attribuzione all’investitore di somme e proventi generati dallo sfruttamento economico dell’opera filmica, sono oggetto di autonoma negoziazione tra le parti, come in qualsiasi altra forma di investimento. Naturalmente, le parti possono tener in dovuto conto l’impatto del credito d’imposta spettante all’investitore in sede di definizione delle suddette modalità, fermo restando che il contratto deve contenere un elemento fondamentale di alea atto a configurare l’investimento come un apporto di capitale (di rischio) e non come, in sostanza, una sorta di finanziamento.

Con riferimento, poi, a quanto chiarito nella nota DGC n. 14084 del 19 novembre 2010, punto n. 4, si evidenzia come la quota dell’investitore esterno sia equiparabile, ai fini della priorità dei recuperi, a quella del produttore. L’apporto dell’investitore esterno viene,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

dunque, recuperato anticipatamente rispetto alla quota di contributo eventualmente concessa dallo Stato. Rimane valido che, qualora i meccanismi negoziali tra produttore ed investitore esterno stabiliscano per quest'ultimo un meccanismo di recupero a valere solo su specifiche tipologie di diritti – e dunque non sulla totalità dei ricavi del film – la priorità rispetto allo Stato è riconducibile ai soli ricavi provenienti da tali sfruttamenti.

Si precisa, altresì, che la qualificazione di “investitore esterno” pregiudica la possibilità di partecipare, in qualità di produttore, anche associato, alla realizzazione di opere che beneficino di sostegno pubblico per i tre anni successivi.

3) D.m. 21.1.2010 “distributori” – Precisazione relativa al punto n. 4 della nota DGC 9 luglio 2010 n. 8298.

Nel punto 4 della nota DGC n. 8298 del 9 luglio 2010 ci si è occupati, con riferimento all'ammissibilità della domanda di tax credit alla distribuzione, dei casi di film per i quali sia determinabile un'impossibilità “radicale”, da parte del produttore cinematografico, di richiesta del tax credit “produttori”. In tali casi, si è affermato che la domanda di tax credit alla distribuzione, effettuata nei modi descritti, è da ritenersi ammissibile. Si precisa ora che il concetto di “impossibilità radicale” ivi rappresentato, con tutte le relative conseguenze, è estensibile alla fattispecie in cui il produttore dell'opera filmica figura anche quale distributore della stessa e, in ragione di ciò, avendo optato per il beneficio fiscale dedicato alla distribuzione (considerato il divieto di cumulo in capo al medesimo soggetto delle misure dedicate alla produzione e quelle riferite alla distribuzione – art. 1, comma 328, l. 244/2007) non abbia richiesto l'accesso al tax credit riservato al produttore.

4) D.m. 7.5.2009 “produttori” - Tax credit produzioni esecutive film stranieri – Costi del personale di produzione.

In relazione al limite disposto dall'art. 1, comma 9, lettera c), del decreto produttori 7.5.2009, concernente i “costi del personale di produzione”, si tiene a precisare che, in ragione della natura tipica degli accordi tra committente estero e società di produzione esecutiva italiana, tale limite non deve intendersi applicabile al tax credit ex art. 1, comma 335, l. 244/2007 (produzioni esecutive di film stranieri).

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)